

Prot.n. 414

**AL COMMISSARIO DI GOVERNO**

Contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana  
Ex legibus n.116/2014 e n. 164/2014

**C.A.. Arch. Angelo Lupo (RUP)**

Piazza Ignazio Florio, 24

90139 - PALERMO

e, p.c. **ILL.MO SIG. PRESIDENTE  
REGIONE SICILIANA**

**Nello Musumeci**

Palazzo d'Orleans

Piazza Indipendenza, 21

90129 - PALERMO

e, p.c. **Ill.mo On.le Marco Falcone**

**ASSESSORE REGIONALE DELLE  
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ**

Via Leonardo da Vinci, 161

90145 - PALERMO

**Oggetto: Bando di gara: "Appalto per l'affidamento dei lavori inerenti all'intervento "Opere di consolidamento e regimazione idrica a valle della Villa comunale, nel Comune di Santo Stefano Quisquina (AG). Importo: € 1.495.606,82 - Termine offerte: 25/06/2019 ore 13,00.**

\*\*\*

Con riferimento alla procedura in oggetto, rileviamo quanto segue.

- I prezzi progettuali contenuti nell'elenco prezzi e nel computo metrico-estimativo, di cui agli elaborati progettuali, non corrispondono a quelli riportati nel Prezzario OO.PP. Regione Siciliana 2019 emanato con Decreto Ass. Infrastrutture e Mobilità 16 gennaio 2019 e attualmente vigente, bensì al **Prezzario OO.PP. anno 2013**.

Dall'analisi degli stessi elaborati, si evince una sottostima delle lavorazioni componenti l'opera in oggetto ammonta ad una percentuale d'incidenza media di circa il 10% dell'importo complessivo dell'appalto. In tale sottostima è ricompresa anche l'incongruità del costo manodopera di cui all'art. 23 c. 16 D.lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed int., costo che la stazione appaltante deve obbligatoriamente calcolare in base alle Tabelle del Ministero del Lavoro (da ultimo Decreto n. 23/2017).

Si osserva che la normativa nazionale (ancora vigenti art. 32, 41 e 42 DPR n. 207/10; art. 23 e segg. D.lgs. 50/2016), **obbliga le stazioni appaltanti a definire il valore dell'appalto sulla base delle reali condizioni di mercato**, ancorando i prezzi progettuali ai prezzari vigenti nel territorio al fine di garantire, unitamente al principio di massima partecipazione alla gara, il migliore risultato economico per l'Amministrazione stessa. Analoga prescrizione inderogabile è contenuta, con tenore ancor più incisivo e tassativo, nella legislazione regionale siciliana, laddove si prescrive l'obbligo di aggiornare i prezzi progettuali prima dell'indizione della gara d'appalto (art. 10 L.R. n. 12/2011). Tale obbligo è stato ribadito da copiosa giurisprudenza amministrativa (Sent. TAR Sardegna n. 361/09, TAR Marche n. 10/09 e TAR Napoli n. 5130/09; Catania n. 1648/08 ed altre) e da pronunce dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (Pareri n. 196/08, n. 143/07, n. 140/07, n. 76/07 e n. 41/07).

Per quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto viola le disposizioni in materia di contratti pubblici, si chiede a codesta Stazione Appaltante di **voler eliminare le segnalate anomalie, rettificando la documentazione di gara nei modi e termini di legge.**

In attesa di un vs. riscontro, porgiamo distinti saluti.

Agrigento, 19 giugno 2019

**IL PRESIDENTE**  
**(Salamone Geom. Carmelo)\***

\* Originale f.to in segreteria